

Un'altra recente sentenza, questa della Commissione Tributaria Regionale Puglia, esclude inoltre che il problema possa risolversi alla fonte, omettendo del tutto la spedizione dell'avviso bonario nel caso in cui il contribuente replichi, con istanza di rettifica in autotutela, all'invito di chiarimento ricevuto dal fisco. La sentenza è la n. 9/10/12 e sancisce l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente la definitiva rideterminazione delle somme controverse, prima di poter procedere con l'iscrizione a ruolo per la riscossione.

Attendiamo pertanto le prossime direttive dell'Agenzia delle Entrate, sperando che possano chiarire la situazione, onde evitare una valanga di ricorsi presentati in via meramente prudenziale (per il timore di vedersi altrimenti respingere per inammissibilità il successivo ricorso contro la cartella), ma poi destinati ad estinguersi ogni qualvolta segua un atto propriamente impositivo che sostituisce l'avviso.